

2.2. La specificazione contabile dei pagamenti relativi a rate di pensione

Per quanto attiene alle operazioni di acquisizione e di specificazione dei pagamenti relativi a rate di pensione nel 2007, a fronte di 170.609 milioni di euro di pagamenti da specificare, il 97,8% (95,5% nel 2006) pari a 166.819 milioni, è stato specificato ed attribuito alle gestioni di pertinenza in via definitiva.

Il rimanente 2,2% (4,5% nel 2006), pari a 3.790 milioni di euro, è stato attribuito alle gestioni di pertinenza in via provvisoria operando, ai sensi dell'art. 61 del nuovo Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2006 (*cfr. Tabella n. 2.2.*)

2.3. La svalutazione dei crediti contributivi

Per quanto riguarda la svalutazione dei crediti contributivi l'articolo 59 del nuovo "Regolamento di contabilità" stabilisce che fra le passività dello stato patrimoniale delle Gestioni è iscritto un fondo svalutazione crediti il cui ammontare esprime la quota di inesigibilità dei crediti stessi.

Il grado di inesigibilità deve essere determinato in relazione alla natura del credito, all'anno di accertamento ed allo stato amministrativo dell'azione di recupero. Con determinazione del Direttore generale i coefficienti di inesigibilità sono aggiornati con periodicità annuale.

Ciò premesso, il Direttore generale con determinazione n. 5 del 5 giugno 2008 ha fissato, ai fini della compilazione del bilancio consuntivo 2007, le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti contributivi accertati al 31 dicembre 2007, di cui in apposita tabella si riporta l'analisi (*cfr. Tabella n. 2.3.*).


Il Segretario

Tabella n. 2.1. - SALDI DEI MODELLI DM10 ACCERTATI E RIPARTITI
in milioni di euro

ANNO	SALDI ACCERTATI NELL'ANNO	SALDI RIPARTITI NELL'ANNO		% DEI SALDI RIPARTITI RISPETTO AI SALDI ACCERTATI NELL'ANNO	
		RIPARTIZIONI DEFINITIVE	RIPARTIZIONI A CALCOLO	RIPARTIZIONI DEFINITIVE	RIPARTIZIONI A CALCOLO
1987	35.449	24.222	11.227	68,3	31,7
1988	37.810	32.157	5.653	85,0	15,0
1989	43.498	41.130	2.368	94,6	5,4
1990	49.728	48.897	831	98,3	1,7
1991	56.746	55.896	851	98,5	1,5
1992	61.366	60.423	943	98,5	1,5
1993	54.556	54.125	431	99,2	0,8
1994	51.999	51.583	416	99,2	0,8
1995	53.844	53.320	524	99,0	1,0
1996	57.388	54.046	3.342	94,2	5,8
1997	61.039	57.947	3.092	94,9	5,1
1998	61.774	56.879	4.895	92,1	7,9
1999	64.104	55.539	8.565	86,6	13,4
2000	66.023	62.515	3.509	94,7	5,3
2001	70.115	66.134	3.981	94,3	5,7
2002	72.644	68.018	4.626	93,6	6,4
2003	79.429	73.160	6.269	92,1	7,9
2004	84.115	80.919	3.196	96,2	3,8
2005	86.901	84.120	2.781	96,8	3,2
2006	89.490	86.324	3.166	96,5	3,5
2007	98.675	95.424	3.251	96,7	3,3

Tabella n. 2.2. - RATE DI PENSIONE PAGATE E SPECIFICATE
in milioni di euro

ANNO	IMPORTO DELLE RATE PAGATE	IMPORTO DELLE RATE SPECIFICATE		% DELLE RATE SPECIFICATE RISPETTO ALLE RATE PAGATE	
		SPECIFICAZIONI DEFINITIVE	SPECIFICAZIONI A CALCOLO	SPECIFICAZIONI DEFINITIVE	SPECIFICAZIONI A CALCOLO
1991	68.955	51.731	17.224	75,0	25,0
1992	77.657	46.120	31.537	59,4	40,6
1993	80.570	45.671	34.899	56,7	43,3
1994	84.632	58.969	25.664	69,7	30,3
1995	89.489	43.262	46.228	48,3	51,7
1996	96.575	64.968	31.607	67,3	32,7
1997	102.964	70.335	32.629	68,3	31,7
1998	103.601	59.919	43.682	57,8	42,2
1999	116.522	39.746	76.776	34,1	65,9
2000	119.198	116.316	2.882	97,6	2,4
2001	118.148	113.413	4.734	96,0	4,0
2002	127.824	126.282	1.542	98,8	1,2
2003	133.951	130.953	2.998	97,8	2,2
2004	139.090	138.095	995	99,3	0,7
2005	159.068	155.984	3.084	98,1	1,9
2006	164.387	157.018	7.369	95,5	4,5
2007	170.609	166.819	3.790	97,8	2,2

Il Segretario

**Tabella n. 2.3. - COEFFICIENTI PERCENTUALI DI SVALUTAZIONE PER IL CONSUNTIVO 2007
APPLICATI AL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI ESISTENTI ALLA FINE DI OGNI ANNO**

TIPOLOGIA DEI CREDITI CONTRIBUTIVI	CREDITI CONTRIBUTIVI RELATIVI AI PERIODI:						
	fino al 31. 12. 1980	dal 1981 al 1990	dal 1991 al 1995	dal 1996 al 1999	dal 2000 al 2002	dal 2003 al 2005	dal 2006 al 2007
Datori di lavoro operanti con il sistema del conguaglio	91,4	90,8	88,5	70,1	49,2	27,3	9,9
Datori di lavoro dipendenti agricolo	96,8	95,5	94,0	88,0	68,0	57,0	11,0
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	97,0	95,0	88,0	79,0	71,0	58,0	15,0
Artigiani	93,6	91,5	79,3	60,3	35,0	16,2	8,7
Esercenti attività commerciali	93,6	91,6	79,0	62,0	35,9	17,0	9,9

2.4. La perequazione automatica delle pensioni

La perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2007 è stata regolata:

- dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di modifica dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che, a partire dal 1995, ha stabilito al 1° gennaio di ogni anno l'attribuzione degli aumenti per perequazione;
- dall'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha stabilito che la percentuale di aumento per perequazione si applica: a) nella misura del 100%, per le fasce d'importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte del trattamento minimo del F.P.L.D.; b) nella misura del 90%, per le fasce d'importo comprese fra tre e cinque volte il predetto minimo; c) nella misura del 75%, per le fasce d'importo superiori a cinque volte il predetto trattamento;
- dall'articolo 69, comma 2, della citata legge n. 388/2000 che ha fatto venir meno, dal 1° gennaio 2001, la riduzione e/o il blocco dell'indicizzazione delle pensioni d'importo rispettivamente superiore a cinque o otto volte il trattamento minimo;
- dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di modifica dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che ha stabilito che il periodo da prendere in esame ai fini della variazione annuale è quello compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

La Gazzetta ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2006 ha pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2006 con il quale:

- la variazione effettiva per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005 è stata determinata in misura pari a +1,7%;
- la variazione presunta per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2006, è stata determinata in misura pari a +2,0% dal 1° gennaio 2007, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.


Il Segretario

La Gazzetta ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2007 ha pubblicato gli indici mensili dell'anno 2006 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'Istat. L'indice medio dell'anno 2006 è risultato pari a 127,8 con una crescita del 2,0% rispetto all'indice medio del 2005 pari a 125,3.

In sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 2007, alle pensioni vigenti al 1° gennaio 2007, è stato confermato l'aumento del 2,0% sull'importo risultante in godimento al 31 dicembre 2006.

2.5. La ripartizione tra le gestioni del contributo dello Stato per l'anno 2007 a copertura di ciascuna mensilità di pensione

L'art. 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88, stabilisce che lo Stato assume a carico del proprio bilancio il finanziamento di quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione speciale per i minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

L'art. 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*nel testo integrato dall'art. 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 35, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*), ha stabilito che:

- a decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 modificato dall'art. 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Conferenza dei servizi*), e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate dell'apporto statale. Sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla Gestione speciale per i minatori e all'Enpals;
- sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote di contributo dello Stato assegnate alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote di contributo dello Stato assegnate al Fondo lavoratori dipendenti, alla Gestione dei CDMC, alla Gestione degli artigiani e alla Gestione degli esercenti attività commerciali per un importo pari al 50 per cento.

di quello definito per l'anno 1997 con la legge 23 dicembre 1996, n. 663.

Il contributo dello Stato all'INPS previsto dall'art. 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88, è stato stabilito per l'anno 2007, in 16.592,45 milioni di euro dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di cui 6.637,21 milioni di euro attribuiti in applicazione dell'art. 1, comma 746, della legge 296/2006 e 8.140,17 milioni assegnati dalla Conferenza di Servizi.

L'importo di 1.815,07 milioni di euro non soggetto a ripartizione riguarda : 2,5 milioni destinati alla Gestione minatori; 440,98 milioni destinati alla Gestione artigiani; 426,49 milioni destinati alla Gestione esercenti attività commerciali; 945,1 destinati alla Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

In data 27 novembre 2007 si è tenuta la Conferenza dei servizi che ha determinato l'attribuzione definitiva dell'apporto dello Stato di 8.140,17 milioni di euro per l'anno 2007: 7.081,135 milioni in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e 1.059,04 milioni in favore della Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (cfr. Tabella n. 2.4.).

Si ritiene comunque utile ricordare che la distribuzione tra le gestioni dell'apporto statale di 8.140,17 milioni effettuata dalla Conferenza dei servizi incide soltanto sui risultati delle gestioni interessate e non sui risultati del bilancio generale dell'INPS.

2.6. Il contributo dello Stato per l'anno 2007 a parziale copertura dell'onere per le pensioni d'invalidità

L'art. 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha istituito a decorrere dall'anno 1998 un trasferimento a carico del bilancio dello Stato di 6.000 miliardi di lire (pari a 3.098,74 milioni di euro) rivalutabile ogni anno, in favore delle gestioni dell'INPS, a titolo di concorso alla copertura della spesa pensionistica derivante dalle pensioni d'invalidità liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha fissato il predetto contributo per l'anno 2007 in 4.114,39 milioni di euro destinato per 3.278,50 milioni al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per 452,29 milioni alla Gestione


Il Segretario

degli artigiani e per 383,60 milioni alla Gestione commercianti (*cfr. Tabella n. 2.5.*).

2.7. La definizione dei rapporti finanziari con le gestioni amministrate

L'art. 52 del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità stabilisce che i rapporti finanziari derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati a qualsiasi titolo per conto delle gestioni e fondi da esso amministrati sono regolati da conti correnti fruttiferi i cui interessi sono liquidati con le modalità stabilite dal citato articolo.

In particolare per la liquidazione degli interessi sui conti correnti verso fondi e gestioni con saldo a debito il Regolamento prevede l'applicazione di un saggio pari al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato stabilita annualmente dal Consiglio d'amministrazione in sede di formazione dei bilanci i previsione e dei consuntivi.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 14 maggio 2007 la misura del predetto tasso, ai fini del rendiconto, è stata fissata, salvo diversa disposizione legislativa, nel 4,405%.

Tabella n. 2.4. - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO ALL'INPS A COPERTURA DI CIASCUNA MENSILITA' DI PENSIONE
Articolo 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88
Importi in milioni di euro

DESCRIZIONE	TRASFERIMENTI ASSEGNATI						
	F.P.L.D.	C.D.C.M. ante 1989	C.D.C.M. post 1988	Artigiani	Commercianti	Minatori	Totale INPS
1 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2003	11.297,39	1.122,44	1.409,16	390,79	378,04	2,20	14.600,02
1 Trasferimenti assegnati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - Articolo 38		1.122,44				2,20	1.124,64
2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati				390,79	378,04		768,83
3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 7 novembre 2003	11.297,39		1.409,16				12.706,55
2 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2004	11.820,92	1.101,12	1.432,72	405,65	392,41	2,28	15.155,10
1 Trasferimenti assegnati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) - Articolo 3, comma 97		1.101,12				2,28	1.103,40
2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati				405,65	392,41		798,06
3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 18 ottobre 2004	11.820,92		1.432,72				13.253,64
3 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2005	12.103,75	1.059,08	1.694,42	419,85	406,15	2,36	15.685,61
1 Trasferimenti assegnati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Articolo 1, comma 140		1.059,08				2,36	1.061,44
2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati				419,85	406,15		826,00
3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 6 ottobre 2005	12.103,75		1.694,42				13.798,17
4 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2006	12.916,50	1.006,21	1.356,76	428,55	414,47	2,43	16.124,92
1 Trasferimenti assegnati dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) - Articolo 1, comma 264		1.006,21				2,43	1.008,64
2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati				428,55	414,47		843,02
3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 31 gennaio 2007	12.916,50		1.356,76				14.273,26
5 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2007	13.310,77	945,10	1.466,61	440,98	426,49	2,50	16.592,45
1 Trasferimenti assegnati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - Articolo 1, comma 743		945,10				2,50	947,60
2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati				440,98	426,49		867,47
3 Trasferimenti attribuiti in applicazione dell'art. 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	6.229,64		407,57				6.637,21
4 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 27 novembre 2007	7.081,13		1.059,04				8.140,17

Il Segretario

Tabella n. 2.5. - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO ALL'INPS A COPERTURA DELL'ONERE DELLE PENSIONI D'INVALIDITA'
LIQUIDATE CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 222/1984
Articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
In milioni di euro

DESCRIZIONE	F.P.L.D.	Artigiani	Commercianti	TOTALE	Riferimenti normativi
1 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2003	2.884,80	397,99	337,54	3.620,33	Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Art. 38
2 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2004	2.994,49	413,12	350,37	3.757,98	Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Art. 3 comma 96
3 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2005	3.099,31	427,58	362,64	3.889,53	Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 1 comma 139
4 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2006	3.186,12	439,55	372,79	3.998,46	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Art. 1 comma 264
5 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2007	3.278,50	452,29	383,60	4.114,39	Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 1 comma 743

2.8. L'onere per la copertura figurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi indennizzati di disoccupazione e tubercolosi.

I periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione e i periodi di degenza in regime sanatoriale, di cura ambulatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge sono considerati come periodi di contribuzione, ai fini del diritto e della misura della pensione.

Per la copertura dell'onere relativo deve essere annualmente trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, da parte delle gestioni interessate, una somma da determinare sulla base delle giornate di prestazioni accertate nell'anno per disoccupazione e per tubercolosi e del contributo medio giornaliero versato, per la generalità degli assicurati.

Per l'anno 2007 la somma per la copertura figurativa di cui trattasi, da trasferire in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è stata calcolata in 2.734 milioni di euro di cui 2.540 milioni a carico della Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti e 194 milioni a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (*cfr. Tabella n. 2.6.*).

Si ritiene comunque utile ricordare che il trasferimento delle somme in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non incide sui risultati del bilancio generale dell'INPS ma solo sui risultati delle gestioni interessate: Fondo pensioni lavoratori dipendenti; Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti; Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.


Il Segretario

**Tabella n. 2.6. - TRASFERIMENTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA IVS
DEI PERIODI INDENNIZZATI PER DISOCCUPAZIONE E TUBERCOLOSI
in milioni di euro**

ANNO	TRASFERIMENTI A CARICO DELLA GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI LAVORATORI DIPENDENTI PER LA COPERTURA IVS DI PERIODI INDENNIZZATI				TRASFERIMENTI A CARICO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO PER LA COPERTURA IVS DI PERIODI INDENNIZZATI				TOTALE TRASFERIMENTI A FAVORE DEL F.P.L.D.
	Disoccupazione con requisiti ordinari	Disoccupazione con requisiti ridotti	Trattamenti antitubercolari	TOTALE	Disoccupazione trattamento speciale edili	Trattamenti antitubercolari	Disoccupazione ordinaria non agricola (1)	TOTALE	
1993	1.113,787	214,529	186,635	1.514,951	91,794			91,794	1.606,745
1994	1.013,183	400,009	195,861	1.609,053	123,170			123,170	1.732,223
1995	904,088	326,202	190,357	1.420,646	105,779			105,779	1.526,426
1996	1.261,217	500,719	194,612	1.956,548	63,660			63,660	2.020,207
1997	1.163,460	517,900	196,344	1.877,704	59,536			59,536	1.937,240
1998	1.045,692	751,984	215,506	2.013,183	49,108			49,108	2.062,291
1999	903,696	748,489		1.652,185	180,758	175,892		356,650	2.008,835
2000	990,884	554,693		1.545,577	72,659	168,482		241,141	1.786,718
2001	998,326	822,283		1.820,609	69,742	158,679	2,832	231,253	2.051,862
2002	1.073,955	821,337		1.895,292	91,624	150,721	21,618	263,963	2.159,255
2003	669,427	781,202		1.450,629	2,492	146,411	23,863	172,766	1.623,395
2004	1.233,113	863,132		2.096,245	52,352	141,125	33,087	226,564	2.322,809
2005	1.472,942	1.067,942		2.540,884	46,818	139,897	16,855	203,570	2.744,454
2006	1.643,441	995,146		2.638,587	15,563	135,152	73,108	223,823	2.862,410
2007	1.500,237	1.040,003		2.540,239	14,478	123,238	55,921	193,636	2.733,876

(1) Copertura dei periodi di disoccupazione ordinaria indennizzati ai lavoratori non agricoli con età pari o superiore a 50 anni.

3. I NUOVI COMPITI AFFIDATI ALL'INPS

L'art. 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha anticipato di un anno l'entrata in vigore della disciplina relativa alla previdenza complementare di cui alla legge 5 dicembre 2005, n. 252, con particolare riferimento alle modalità esplicite o implicite di conferimento del TFR alle diverse forme di previdenza complementare

3.1 L'istituzione del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile"

L'art. 1, comma 755 e 756 della citata legge finanziaria 2007 ha istituito con effetto dal 1° gennaio 2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione.

Il Fondo è gestito dall'INPS per conto dello Stato su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria statale sul quale affluisce un contributo, versato dai datori di lavoro con più di 50 dipendenti, pari alla quota di TFR maturata (al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297) a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007 e non destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il versamento del predetto contributo deve essere effettuato mensilmente dai datori di lavoro con le modalità ed i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

L'erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato è garantita dal Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo stesso, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2007, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che hanno istituito e disciplinato il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile".

Il predetto decreto chiarisce in primo luogo sia le modalità di determinazione del limite dei 50 dipendenti e il momento in cui questo limite deve essere verificato al fine di definire l'obbligo

Il Segretario

dell'azienda al versamento delle quote di TFR al Fondo, sia le categorie di lavoratori esclusi dall'obbligo contributivo al Fondo.

Successivamente con l'art. 2 il citato decreto ministeriale 30 gennaio 2007 dispone che le prestazioni devono essere erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo. Tale quota parte viene recuperata dal datore di lavoro rivalendosi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo nel mese di erogazione delle prestazioni e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente nello stesso mese agli enti previdenziali.

Sempre l'art. 2 del decreto ministeriale dispone che le anticipazioni del TFR che spettano al lavoratore ai sensi dell'art. 2120 del codice civile sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato e che le stesse sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza degli accantonamenti da questo effettuati fino al 31 dicembre 2006. Nel caso in cui le anticipazioni richieste non trovino capienza negli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, per la differenza si segue la citata procedura per l'erogazione delle prestazioni prevista dal medesimo decreto ministeriale.

3.2 L'istituzione del Fondo di previdenza complementare FONDINPS

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2007, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, a tal fine, sono state definite le modalità di espressione della volontà del lavoratore in merito alla destinazione del proprio TFR maturando ed è stato istituito presso l'INPS la forma pensionistica complementare denominata FONDINPS.

FONDINPS, fondo di previdenza complementare a contribuzione definita, è finanziato con le quote di TFR maturando che affluiscono all'INPS nell'ipotesi residuale prevista dall'art. 8, comma 7, lett. b, n. 3 del decreto legislativo n. 252/2005 e cioè nel caso di modalità di conferimento c.d. tacite a seguito delle quali non sia possibile trasferire il TFR maturando dei dipendenti ad una forma pensionistica collettiva.

L'art. 3 del predetto decreto interministeriale 30 gennaio 2007 dispone la separazione e l'autonomia del patrimonio di FONDINPS rispetto al patrimonio dell'INPS stabilendo, inoltre, che il predetto patrimonio non può essere distratto dalla sua destinazione di consentire l'erogazione delle prestazioni agli aderenti e che sullo

stesso non sono consentite azioni esecutive da parte dei creditori dell'INPS.

FONDINPS è amministrato da un Comitato amministratore composto da nove componenti e, al fine di garantire la separazione patrimoniale, amministrativa e contabile, è stipulata apposita convenzione tra l'INPS e FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e contabili del Fondo e per le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.

Infine il decreto detta alcune disposizioni riguardanti i destinatari, la contribuzione (prevedendo la possibilità per l'aderente di destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate di regolamento del Fondo), le scelte di investimento del TFR conferito, la portabilità della posizione individuale (consentendo il trasferimento della stessa, su richiesta del lavoratore, ad altra forma di previdenza complementare dopo il trascorrere di almeno un anno dall'adesione) e l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di funzionamento di FONDINPS.

3.3 Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e istituzione di apposita evidenza contabile separata presso l'INPS

L'art. 28 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto la soppressione dell'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" SPORTASS e l'istituzione di un'apposita evidenza contabile presso l'INPS che subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale dell'ente soppresso, incluso il Fondo dei medagliati olimpici.

Il personale in servizio alle dipendenze dello SPORTASS è stato provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e delle previdenza sociale che, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, definiscono le modalità attuative del trasferimento di personale (decreto emanato il 29 aprile 2008 e pubblicato sulla G.U. n. 152 del 1° luglio 2007), dei beni mobili e immobili, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dello SPORTASS e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici.

Il trasferimento di personale non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'INPS e il direttore generale dello SPORTASS mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la

Il Segretario

gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere.

*** * ***

Per un'analisi dettagliata sui criteri d'impostazione del rendiconto, sulla definizione dei valori di bilancio si rimanda alla relazione del Direttore Generale che accompagna il "Rendiconto generale dell'anno 2007".